

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
Art. 240 ( <i>Confisca</i> )	Art. 240 ( <i>Idem</i> )
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 16, comma 1, lett. a)]</i>
È sempre ordinata la confisca: 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1- <i>bis</i> . dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615- <i>ter</i> , 615- <i>quater</i> , 615- <i>quinquies</i> , 617- <i>bis</i> , 617- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>quinquies</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>ter</i> , 635- <i>quater</i> , 635- <i>quinquies</i> , 640- <i>ter</i> e 640- <i>quinquies</i> nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.	È sempre ordinata la confisca: 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1- <i>bis</i> . dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615- <i>ter</i> , 615- <i>quater</i> , 615- <i>quinquies</i> , 617- <i>bis</i> , 617- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>quinquies</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>ter</i> , 635- <i>quater</i> , 635- <i>quinquies</i> , <b>640</b> , <b>secondo comma, numero 2-<i>ter</i></b> , 640- <i>ter</i> e 640- <i>quinquies</i> nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1- <i>bis</i> del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico	<i>Identico</i>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1- <i>bis</i> del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.	
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.	<i>Identico</i>
Art. 615- <i>ter</i> ( <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i> )	Art. 615- <i>ter</i> ( <i>idem</i> )
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. b), n. 1]</i>
La pena è della reclusione da <b>uno a cinque</b> anni:  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;  2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;  3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o	La pena è della reclusione da <b>due a dieci</b> anni:  <i>Identico</i>  2) se il colpevole per commettere il fatto usa <b>minaccia o</b> violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;  3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.	l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento <b>ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare</b> dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. b), n. 2]</i>
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione <b>da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</b>	Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione <b>da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</b>
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	<i>Identico</i>
<i>Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</i>	<i>Art. 615-quater (idem)</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. c), n. 1]</i>
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un <b>profitto</b> o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un <b>vantaggio</b> o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.	sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. c), n. 2]</i>
<b>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.</b>	<b>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</b>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. c), n. 3]</i>
	<b>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</b>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. d)]</i>
<i>Art. 615-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i>	<i>Art. 615-quinquies (idem)</i>
<b>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni</b>	<b>Abrogato</b>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
<b>e con la multa sino a euro 10.329.</b>	
Art. 617-bis <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)</i>	Art. 617-bis <i>(idem)</i>
Comma 1 <i>Omissis.</i>	Comma 1 <i>Omissis.</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. e), n.1]</i>
	<b>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</b>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. e), n.2]</i>
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni <b>ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</b>	La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.
Art. 617-quater <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</i>	Art. 617-quater <i>(idem)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. f), n.1]</i>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
<p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da <b>tre a otto</b> anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p><b>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</b></p>	<p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da <b>quattro a dieci</b> anni se il fatto è commesso:</p> <p><b>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;</b></p> <p><b>2) in danno di un pubblico ufficiale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</b></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 617-quinquies (<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>)</p>	<p>Art. 617-quinquies (<i>idem</i>)</p>
<p>Comma 1 <i>Omissis</i></p>	<p>Comma 1 <i>Omissis</i></p>
	<p><i>[Art. 16, co. 1, lett. g), n.1]</i></p>
<p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>	<p><b>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</b></p>
	<p><i>[Art. 16, co. 1, lett. g), n.2]</i></p>
	<p><b>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-</b></p>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<b>quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</b>
Art. 617- <i>sexies</i> ( <i>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche</i> )	Art. 617- <i>sexies</i> ( <i>idem</i> )
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.	<i>Identico</i>
	[Art. 16, co. 1, lett. h)]
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .	La pena è della reclusione da <b>tre a otto</b> anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.	<i>Identico</i>
	[Art. 16, co. 1, lett. i)]
Capo III- <i>bis</i> ( <i>Disposizioni comuni sulla procedibilità</i> )	Capo III- <i>bis</i> ( <i>Disposizioni comuni</i> )
	[Art. 16, co. 1, lett. l)]
	<b>Art. 623-<i>quater</i></b> ( <i>Circostanze attenuanti</i> )
	<b>Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 615-<i>quater</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>quinqies</i> e 617-<i>sexies</i> sono</b>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<p><b>diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.</b></p> <p><b>Le pene previste per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.</b></p> <p><b>Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.</b></p>
Art. 629 ( <i>Estorsione</i> )	Art. 629 ( <i>idem</i> )
	[Art. 16, co. 1, lett. m)]
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.	<i>Identico.</i>
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate <b>nel terzo comma dell'articolo 628.</b>
	<b>Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-</b>



<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<b>quinqües ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.</b>
Art. 635-bis ( <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i> )	Art. 635-bis ( <i>idem</i> )
	[Art. 16, co. 1, lett. n)]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da <b>due a sei anni</b> .
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	<b>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</b> <b>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</b> <b>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se</b>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<b>è palesemente armato.</b>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. o), n.3]</i>
Art. 635-ter <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</i>	Art. 635-ter <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici <b>pubblici o di interesse pubblico</b>)</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. o), n.1]</i>
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici <b>di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico</b> , è punito con la reclusione da due a sei anni.
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. o), n.2]</i>
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.	<b>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</b> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione,

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<b>anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</b>
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	<b>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</b>
<i>Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i>	<i>Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. p), n. 1]</i>
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da <b>due a sei</b> anni.
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. p), n. 2]</i>
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	<b>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</b> <b>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</b> <b>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se</b>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<b>è palesemente armato.</b>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. q)]</i>
	<b>Art. 635-quater.1</b> <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i>
	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo.</p>
<i>Art. 635-quinquies</i> <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</i>	<i>Art. 635-quinquies</i> <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. r)]</i>
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è	<b>Salvo che il fatto costituisca più grave</b>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
<p>diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p><b>reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</b></p>
<p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p><b>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</b></p> <p><b>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</b></p> <p><b>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</b></p> <p><b>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</b></p>
<p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p><b>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</b></p>
	<p><i>[Art. 16, co. 1, lett. s)]</i></p>

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
	<b>Art. 639-ter</b> <i>(Circostanze attenuanti)</i>
	<b>Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.</b>
	<b>Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.</b>
	<b>Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.</b>
Art. 640 <i>(Truffa)</i>	Art. 640 <i>(Idem)</i>
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. t), n. 1]</i>
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o	La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o

<b>Codice penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 16 A.S. 1143</b>
<p>dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p>	<p>dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);</p> <p><b>2-ter. Se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione.</b></p>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. t), n. 2]</i>
<p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal <b>capoverso precedente</b>.</p>	<p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal <b>secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter</b>).</p>
<p>Art. 640-<i>quater</i> (Applicabilità dell'articolo 322-ter)</p>	<p>Art. 640-<i>quater</i> (<i>Idem</i>)</p>
	<i>[Art. 16, co. 1, lett. t)]</i>
<p>Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, <b>numero 1</b>, 640-<i>bis</i> e 640-<i>ter</i>, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-<i>ter</i>.</p>	<p>Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, <b>numeri 1 e 2-ter</b>), 640-<i>bis</i> e 640-<i>ter</i>, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-<i>ter</i>.</p>